

DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013
612/2013/R/EEL

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NONCHÉ ALL'INTRODUZIONE DI MISURE URGENTI IN MERITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2013

VISTI:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE;
- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2007, n. 268/07;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 gennaio 2008, ARG/elt 04/08;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2010, ARG/com 201/10;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 31 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT)
- il documento per la consultazione 15 novembre 2012, 481/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 481/2012/R/com);
- la lettera di Aiget dell'8 ottobre 2013 (prot. Autorità 0032725 del 10 ottobre 2013);
- la lettera di Aiget del 4 novembre 2013 (prot. Autorità 0035425 del 5 novembre 2013);
- la lettera di MetaEnergia del 5 novembre 2013 (prot. Autorità 0036287 del 13 novembre 2013);
- la lettera di Edison dell'11 novembre 2013 (prot. Autorità 0040308 del 19 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;

- con la deliberazione 268/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla razionalizzazione e sistematizzazione della normativa vigente, oltre all'eventuale ampliamento degli aspetti contrattuali della disciplina relativa a i servizi di distribuzione e misura adottata dall'Autorità; ciò al fine di consentire il consolidamento, mediante la definizione di un codice di rete tipo per la distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: Codice tipo), di un quadro regolatorio certo, facilmente fruibile dagli utenti delle reti elettriche di distribuzione e, in particolare, ai clienti finali, che espliciti chiaramente i diritti e gli obblighi intercorrenti tra esercente ed utente del servizio;
- nell'ambito del suddetto procedimento, è stato previsto di coinvolgere, qualora opportuno, le imprese distributrici o le associazioni rappresentative delle stesse, la società Terna, le associazioni rappresentative dei clienti grossisti, delle imprese e dei consumatori, anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro;
- i lavori inizialmente effettuati nell'ambito di un primo gruppo di lavoro avevano come principale finalità quella di uniformare, a livello nazionale, le condizioni generali contenute nei contratti di trasporto e le procedure che ciascuna impresa distributtrice adotta per regolare i propri rapporti con l'utente del servizio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 481/2012/R/com, nell'ambito dei suoi orientamenti in relazione ai primi processi da gestire nel c.d. Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), l'Autorità ha manifestato l'intenzione di rivedere le modalità di identificazione e aggiornamento della relazione tra punto di prelievo, contratti funzionali all'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione (di seguito: trasporto) e dispacciamento, contratti di vendita e cliente finale, anche al fine di consentire per il tramite del SII l'esecuzione di nuove prestazioni finalizzate alla gestione commerciale del cliente;
- nell'ambito delle suddette proposte si era evidenziata la possibilità, per consentire di sfruttare pienamente le potenzialità offerte dal SII ai fini della gestione del processo di *switching*, di concludere mediante l'interazione diretta col SII i contratti di dispacciamento e trasporto; il conseguimento di tale risultato, tuttavia, richiede la preventiva standardizzazione dei predetti contratti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sono state recentemente portate all'attenzione dell'Autorità, mediante segnalazioni di diverse società che operano nel mercato *retail* dell'energia elettrica, alcune difficoltà dovute all'assenza di un quadro di norme certe e condivise nell'ambito delle relazioni contrattuali che regolano il rapporto tra imprese distributrici e venditori;
- nell'ambito delle suddette segnalazioni sono emersi, come particolarmente urgenti e critici, alcuni aspetti connessi (i) alla determinazione delle garanzie richieste dalle imprese distributrici agli utenti del trasporto nel momento della sottoscrizione del contratto di trasporto, e (ii) alle modalità adottate dalle medesime imprese distributrici per la fatturazione del servizio, nonché alla corretta identificazione degli importi dovuti;

- con riferimento alle garanzie richieste dalle imprese distributrici in sede di conclusione del contratto di trasporto (anche ai fini del loro adeguamento in corso di rapporto), è stata sottolineata la necessità di un intervento dell’Autorità che regoli le modalità per la quantificazione di tali garanzie;
- in particolare risulta che, ai fini della suddetta quantificazione, sia prassi diffusa tra le imprese distributrici commisurare tali garanzie ad un importo equivalente alla stima del corrispettivo dovuto per il servizio di trasporto relativa a due mesi di erogazione del servizio ed inclusivo di ogni altro onere di sistema a carico del cliente finale ai sensi del comma 38.1, del TIT; sotto tale profilo, è stato segnalato che l’importo delle garanzie richieste potrebbe risultare sproporzionato ed eccessivamente oneroso per l’utente;
- con riferimento alle modalità adottate dall’impresa distributtrice per la fatturazione del servizio di trasporto, viene evidenziato che:
 - a) l’assenza di standardizzazione del formato delle fatture di trasporto emesse dalle imprese distributrici comporta notevoli difficoltà nella raccolta dei dati necessari a effettuare una corretta fatturazione ai clienti finali dei corrispettivi dovuti;
 - b) sarebbe prassi diffusa tra le imprese distributrici prevedere l’emissione delle fatture di trasporto con cadenza mensile e fissare la data di scadenza per il pagamento a un termine non superiore a venti (20) giorni dalla data di emissione;
 - c) la prassi di cui alla precedente lettera b) porrebbe l’utente del trasporto nella condizione di dover nei fatti anticipare gli importi dovuti dal cliente finale, nei casi in cui la periodicità di fatturazione non sia allineata alle tempistiche sopra descritte; in particolare tali aspetti connessi alle tempistiche di fatturazione assumono una maggiore rilevanza in relazione ai pagamenti degli oneri di sistema che verrebbero, di fatto, pagati all’impresa distributtrice sebbene quest’ultima, ai sensi della regolazione dell’Autorità, debba versarli alla Cassa conguaglio del settore elettrico e alla società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con tempistiche differite, secondo le disposizioni vigenti di cui al TIT.

RITENUTO NECESSARIO:

- al fine di addivenire quanto prima ad un quadro regolatorio certo in relazione ai rapporti di carattere contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti del trasporto, intervenire prevedendo:
 - a) il completamento della razionalizzazione e sistematizzazione della normativa vigente in materia, oltre all’eventuale ampliamento degli aspetti contrattuali della disciplina relativa ai servizi di distribuzione e misura adottata dall’Autorità;
 - b) l’adozione di misure urgenti, in ragione dell’attuale congiuntura economica di crisi anche di molte imprese che operano nei settori energetici e del peso sempre crescente che assumono gli oneri di sistema, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalle segnalazioni in merito alle difficoltà riscontrate dagli utenti del trasporto nella gestione delle garanzie richieste dalle imprese distributrici, nonché alle esigenze di allineamento dei tempi per la

fatturazione e il pagamento del servizio di trasporto con la messa a disposizione dei dati di misura;

- con riferimento alla precedente lettera a), dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, di finalizzare le attività necessarie per la definizione del Codice tipo, anche mediante l'istituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione; ciò in modo da addivenire entro, il 31 dicembre 2014, ad un quadro di proposte finali in merito alla definizione del predetto Codice tipo;
- stabilire che tali attività siano cadenzate e articolate con l'obiettivo di risolvere prioritariamente gli aspetti più critici connessi ai rapporti di carattere contrattuale tra le imprese distributrici e gli utenti del trasporto, anche al fine dell'attuazione della standardizzazione necessaria per consentire la conclusione dei contratti di sistema direttamente mediante l'interazione con il SII;
- coerentemente con gli obiettivi illustrati al precedente punto ed in relazione all'esigenza di adozione di misure urgenti di cui alla precedente lettera b), attribuire carattere di priorità alla definizione delle modalità di determinazione delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, nonché alle modalità adottate per la fatturazione e il pagamento del servizio di trasporto;
- assicurare, nell'ambito delle suddette misure urgenti, forme di tutela minima e provvisoria delle esigenze segnalate dagli operatori del mercato *retail*, nelle more della definizione di interventi strutturali e organici connessi alle modalità di determinazione delle garanzie rilasciate a copertura degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di trasporto nonché delle modalità adottate per fatturazione e il pagamento del servizio di trasporto, prevedendo in particolare che le imprese distributrici:
 - a) abbiano titolo a richiedere agli utenti del servizio di trasporto opportune garanzie a copertura degli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale ai sensi del comma 38.1 del TIT;
 - b) adeguino quanto prima le modalità e tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto alle vigenti tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, così da consentire agli utenti del servizio di trasporto la corretta identificazione degli importi dovuti e, conseguentemente, identifichino opportuni criteri di determinazione delle suddette garanzie;
- fissare, al fine di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati, un termine per la presentazione di osservazioni o proposte al fine di valutare eventuali integrazioni o adeguamenti alle predette misure

DELIBERA

1. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, di sviluppare di sviluppare gli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari all'avanzamento delle attività previste ai sensi della deliberazione 268/07, anche mediante

l'istituzione di gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati, nonché la predisposizione di uno o più documenti per la consultazione, così da addivenire entro, il 31 dicembre 2014, ad un quadro di proposte finali in merito alla definizione del predetto Codice tipo;

2. di stabilire che la definizione del Codice tipo possa avvenire anche per parti, tra loro coerenti e che, a tal fine, le suddette attività siano inizialmente indirizzate:
 - a) alla regolazione delle modalità e tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto, nonché degli oneri di sistema di cui al comma 38.1 del TIT;
 - b) alla definizione di criteri per la determinazione delle garanzie rilasciate a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto;
3. di stabilire che, nelle more del completamento delle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2, le imprese distributrici adeguino quanto prima le modalità e tempistiche di fatturazione del servizio di trasporto al fine di garantirne la compatibilità con le vigenti tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del servizio di trasporto;
4. di stabilire che le imprese distributrici abbiano titolo a richiedere agli utenti del servizio di trasporto opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto prevedendo al contempo che tali garanzie siano definite tenendo conto degli adeguamenti di cui al precedente punto 3;
5. di prevedere che i soggetti interessati possano presentare, in merito alle misure adottate ai sensi dei precedenti punti 3 e 4, osservazioni e proposte di eventuali integrazioni o adeguamenti entro il 10 gennaio 2014;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

19 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni